



Gruppo 1 «Traduzione»

Testo IT

Legge federale *Disegno*
**che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 2017¹,
decreta:

I

La legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen di cui all'allegato è adottata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 giugno 1992² sulla protezione dei dati

Art. 26 cpv. 3, primo periodo

³ L'Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente, senza ricevere o sollecitare istruzioni da alcuna autorità o da terzi. ...

Art. 26a cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Il mandato dell'Incaricato può essere rinnovato due volte.

¹ FF 2017 5939
² RS 235.1

^{1bis} Il mandato è rinnovato tacitamente, salvo che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.

2. Codice penale³

Art. 349a

1. Protezione dei
dati personali
a. Basi legali

Le autorità federali competenti hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se esiste una base legale ai sensi dell'articolo 7 della legge del ...⁴ sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS) oppure se:

- a. la comunicazione dei dati personali è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di un terzo;
- b. l'interessato ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposto espressamente alla comunicazione.

Art. 349b

b. Parità di
trattamento

¹ La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stati Schengen) non può essere soggetta a regole di protezione dei dati personali più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità penali svizzere.

² Le leggi speciali che prevedono regole di protezione dei dati personali più severe per la comunicazione di dati personali alle autorità estere competenti non si applicano alla comunicazione alle autorità competenti degli Stati Schengen.

Art. 349c

c. Comunicazione
di dati personali
a uno Stato terzo
o a un organo
internazionale

¹ Non possono essere comunicati dati personali all'autorità competente di uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità dell'interessato possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una protezione adeguata.

² Una protezione adeguata è garantita:

- a. dalla legislazione dello Stato terzo nel caso in cui l'Unione europea l'abbia constatato tramite decisione;
- b. da un trattato internazionale;
- c. da garanzie specifiche.

³ RS 311.0

⁴ RS ...

³ In deroga al capoverso 1, possono essere comunicati dati personali all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se ciò è necessario nel caso specifico per:

- a. proteggere la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di un terzo;
- b. prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;
- c. prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell'interessato si opponga alla comunicazione.

⁴ Se è un'autorità federale, l'autorità che comunica i dati informa l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulla comunicazione di dati personali effettuata in virtù del capoverso 3.

Art. 349d

d. Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen

¹ I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:

- a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;
- b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
- c. le condizioni di cui all'articolo 349c sono adempiute.

² In deroga al capoverso 1 lettera b, i dati personali possono essere comunicati se nel caso specifico:

- a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

³ Lo Stato Schengen è informato senza indugio delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.

Art. 349e

e. Comunicazione di dati personali a un destinatario domiciliato in uno Stato terzo

¹ Se i dati personali non possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo tramite i canali consueti della cooperazione di polizia, segnatamente in una situazione d'urgenza, l'autorità competente può eccezionalmente comunicarli a un destinatario domiciliato in questo Stato se:

- a. la comunicazione è indispensabile per l'adempimento di un

compito legale dell'autorità che comunica i dati; e

- b. nessun interesse degno di protezione e preponderante dell'interessato vi si oppone.

² Al momento della comunicazione dei dati, l'autorità competente comunica al destinatario che può utilizzarli unicamente per gli scopi da essa fissati.

³ L'autorità competente informa senza indugio l'autorità competente dello Stato terzo in merito a qualsiasi comunicazione di dati personali, sempre che lo consideri appropriato.

⁴ Se è un'autorità federale, l'autorità competente informa l'Incaricato senza indugio sulle comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 1.

⁵ L'autorità competente documenta le comunicazioni di dati personali. Il Consiglio federale disciplina le modalità.

Art. 355f e 355g

Abrogati

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(cifra I)

Legge federale sulla protezione dei dati personali nell'ambito dell'applicazione dell'acquis di Schengen in materia penale (Legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen, LPDS)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 123 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale⁵;
in esecuzione della direttiva (UE) 2016/680⁶;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 2017⁷,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina il trattamento di dati personali da parte degli organi federali ai fini della prevenzione, del chiarimento o del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali, comprese la protezione contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse:

- a. nell'ambito dell'applicazione dell'acquis di Schengen;
- b. nell'ambito dell'applicazione degli accordi internazionali conclusi con l'Unione europea o con Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stati Schengen) e che in materia di protezione dei dati rimandano alla direttiva (UE) 2016/680.

² Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.

⁵ RS 101

⁶ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

⁷ FF 2017 5939

Art. 2 Rapporto con altre leggi

¹ La presente legge non si applica ai diritti delle persone interessate nei procedimenti pendenti davanti ai tribunali della Confederazione e nei procedimenti pendenti secondo il Codice di procedura penale⁸ o secondo la legge federale del 20 marzo 1981⁹ sull'assistenza internazionale in materia penale; tali diritti sono disciplinati dal diritto processuale applicabile.

² In quanto la presente legge non preveda disposizioni particolari, si applica la legge federale del 19 giugno 1992¹⁰ sulla protezione dei dati (LPD); è fatta salva l'applicazione di altre leggi federali.

Art. 3 Definizioni

¹ Nella presente legge s'intende per:

- a. *profilazione*: ogni trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti della personalità di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere elementi concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, il luogo di soggiorno e gli spostamenti di tale persona;
- c. *violazione della sicurezza dei dati*: ogni violazione della sicurezza, a prescindere dal fatto che sia intenzionale o illecita, in seguito alla quale dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate;
- d. *decisione individuale automatizzata*: ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati personali, compresa la profilazione, che abbia per la persona interessata effetti giuridici o ripercussioni significative;
- e. *responsabile del trattamento*: la persona privata o l'organo federale che tratta dati personali per conto dell'organo federale responsabile.

² Peraltro si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 LPD¹¹.

Art. 4 Principi

¹ I dati personali vanno trattati in modo lecito.

² Il trattamento deve essere conforme al principio della buona fede e della proporzionalità.

³ I dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile da parte della persona interessata; possono essere trattati soltanto in modo compatibile con tale scopo.

⁸ RS 312.0

⁹ RS 351.1

¹⁰ RS 235.1

¹¹ RS 235.1

⁴ I dati personali sono distrutti o resi anonimi non appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento.

Art. 5 Comunicazione di dati personali all'estero

¹ La comunicazione di dati personali alle autorità competenti degli Stati Schengen non può essere soggetta a regole di protezione dei dati personali più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità penali svizzere.

² La comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale è retta dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile.

Art. 6 Responsabile della protezione dei dati

¹ Ogni organo federale designa un responsabile della protezione dei dati. Più organi federali possono designarne uno comune.

² Il responsabile della protezione dei dati:

- a. dispone delle conoscenze tecniche necessarie; e
- b. non esercita attività inconciliabili con i suoi compiti di responsabile della protezione dei dati.

Sezione 2: Diritti delle persone interessate

Art. 7 Diritto d'accesso

¹ Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 LPD¹². L'organo federale comunica inoltre alla persona interessata:

- a. le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge;
- b. la durata di conservazione dei dati o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire la durata.

² Sono fatte salve le norme speciali di altre leggi federali.

Art. 8 Altre pretese e procedura

¹ Chi ha un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile:

- a. si astenga dal trattamento illecito;
- b. elimini le conseguenze di un trattamento illecito;
- c. accerti il carattere illecito del trattamento.

² Il richiedente può in particolare esigere che l'organo federale:

¹² RS 235.1

- a. rettificati, cancelli o distrugga i dati personali corrispondenti;
- b. pubblici o comunicati a terzi la sua decisione, in particolare in merito alla rettifica, alla cancellazione o alla distruzione dei dati, l'opposizione alla comunicazione ai sensi dell'articolo 20 LPD¹³ o la menzione che rileva il carattere contestato dei dati secondo il capoverso 4.

³ Se non possono essere dimostrate né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, l'organo federale aggiunge agli stessi una menzione che ne rileva il carattere contestato.

⁴ La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹⁴ sulla procedura amministrativa (PA). Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 PA non sono applicabili.

Sezione 3: Sorveglianza

Art. 9 Inchiesta

¹ L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) apre, d'ufficio o su denuncia, un'inchiesta nei confronti di un organo federale o di un responsabile del trattamento se indizi lasciano presumere che un trattamento di dati potrebbe violare le disposizioni sulla protezione dei dati.

² Può rinunciare ad aprire un'inchiesta se la violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati è di poca importanza.

³ L'organo federale o il responsabile del trattamento fornisce all'Incaricato tutte le informazioni e i documenti necessari per l'inchiesta. Il diritto di rifiutare di fornire informazioni è retto dagli articoli 16 e 17 PA¹⁵.

⁴ Se la persona interessata ha sporto denuncia, l'Incaricato la informa sul seguito dato alla denuncia e sull'esito di un'eventuale inchiesta.

¹³ RS 235.1

¹⁴ RS 172.021

¹⁵ RS 172.021

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004¹⁶ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004¹⁷ sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dell'Unione europea concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. la Convenzione del 22 settembre 2011¹⁸ tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. l'Accordo del 17 dicembre 2004¹⁹ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. l'Accordo del 28 aprile 2005²⁰ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. il Protocollo del 28 febbraio 2008²¹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

¹⁶ RS **0.362.31**

¹⁷ RS **0.362.1**

¹⁸ RS **0.362.11**

¹⁹ RS **0.362.32**

²⁰ RS **0.362.33**

²¹ RS **0.362.311**